

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2770 del 01/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SANDRI VERNICIATURE S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Renata Vigano' n. 15. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivit� di verniciatura pezzi metallici e non metallici, autorizzata A.U.A. n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2812 del 29/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 10635/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SANDRI VERNICIATURE S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Renata Viganò n. 15. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **verniciatura pezzi metallici e non metallici**, autorizzata con atto di **A.U.A. n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016.**

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 02.03.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/3532 del 22.03.2018, presentata allo stesso SUAP in data 20.02.2018 e regolarizzata in data 02.03.2018, protocollo istanza SUAP n. 142090/2017, dalla Ditta SANDRI VERNICIATURE, nella persona di Giuseppe Donato, in qualità di legale rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Renata Viganò n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la "modifica sostanziale" dell'attività di verniciatura pezzi metallici e non metallici, autorizzata con l'atto di AUA n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, relativamente alla matrice aria, autorizzata con l'A.U.A. sopra citata;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-1964 del 22.06.2016;

PRESO ATTO che il progetto di variante prevede l'inserimento nel ciclo produttivo di un nuovo impianto di sabbiatura/granigliatura dotato di un sistema per l'abbattimento delle polveri, convogliando i flussi in uscita nel nuovo punto di emissione in atmosfera denominato **E3**;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che dalla precedente istruttoria risulta:

- che gli scarichi fognari dell'immobile ove si esercita l'attività sono esclusivamente derivanti dai servizi igienici e che i reflui sono trattati da fosse biologiche. Non vi sono scarichi di qualsiasi natura derivanti dall'attività produttiva;
- che nei piazzali di pertinenza dell'attività non vengono depositati materiali lavorati o semilavorati o prodotti e non vi sono cumuli di materiali o prodotti inerenti l'attività produttiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 28.03.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/3840 del 29.03.2018, con cui ha trasmesso il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara, per inserimento di nuova emissione in atmosfera, a condizione che la Ditta adotti tutti gli accorgimenti o cautele al fine del contenimento di rumori, emissioni e vibrazioni. Nello stesso parere si precisa che l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri (D.M. 5.9.94) ed è stata classificata nel predetto elenco al n. 26 di I classe – lett. C;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 29.03.2018, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/3860 del 29.03.2018, con cui ha trasmesso il parere ambientale favorevole, con le prescrizioni già indicate nell'AUA, atto n. 1964/2016, per le matrici acqua e rumore e con cui ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico per la nuova emissione in atmosfera;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara, Prot. n. PGFE/2018/5035 del 02.05.2018, riguardante la matrice aria, con le valutazioni riportate nella relazione stessa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica dell'attività autorizzata con atto n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della

D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

**A D O T T A**

l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **SANDRI VERNICIATURE S.r.l.**, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara, Via Renata Viganò n. 15, C.F e p.IVA n. 01433730387, per la **modifica sostanziale** dell’attività di **verniciatura pezzi metallici e non metallici**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** e denominate **E1** (verniciatura a liquido), **E2** (verniciatura a polveri), **I** (forno cottura) ed **E3** (nuova-

sabbiatura/granigliatura);

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1</b> Verniciatura a liquido	<b>E2</b> Verniciatura a polveri	<b>I</b> Forno cottura	<b>E3</b> Sabbiatura/Granigliatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	22.000	22.000	12.000	10.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	9,00	9,00	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Polveri totali	3	3	10	10
COV (espressi come C-Organico totale)	20	---	50	---
Sistema di abbattimento	Filtri meccanici	Filtro a cartucce	---	Filtro a cartucce

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E1, E2, I ed E3** con **frequenza almeno annuale**.

3. **Per la nuova emissione E3**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
  - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
  - dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara;

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non

campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

**Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-1964 del 22.06.2016.**

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Ferrara.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**